

INTERPELLANZA N. 1491

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 101 del Regolamento interno
a risposta orale in Aula

OGGETTO - Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 “*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*”, a che punto è l’attuazione dei disposti della normativa regionale?

Premesso che:

- la Regione Piemonte, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, dello Statuto, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha inteso promuovere, con la Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 “*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*” (vigente dal 25/03/2023), l’assistenza e il sostegno a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al Titolo XIII del Libro II del Codice Penale;
- i reati contemplati nel suddetto Titolo XIII del Libro II del Codice Penale risultano non soltanto lesivi di interessi patrimoniali, ma, in taluni casi, anche della sicurezza e della libertà della persona; si pensi, ad esempio, ai delitti di rapina (art. 628) o di estorsione (art. 629);
- tradizionalmente i delitti in esame sono, infatti, classificati in delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (Capo I del succitato Titolo XIII) e in delitti contro il patrimonio mediante frode (Capo II del Titolo XIII). Trattasi, in ultima analisi, di delitti che possono essere commessi solo con dolo, vale a dire fattispecie in cui il soggetto agente mette in essere la condotta criminosa con coscienza e volontà, al fine di conseguire un ingiusto profitto ovvero provocare un danno ingiusto ad altri.

Dato atto che:

- la Regione Piemonte, attraverso il comma 2, dell’articolo 1 della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 “*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*”, si propone, nel dettaglio, di:
 - a) sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione tra la Regione e gli Enti del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016, n. 106), attivi sul territorio regionale e dediti alla cura e all'assistenza delle persone anziane, al fine di erogare a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del Codice Penale, servizi informativi e di sostegno psicologico professionale, nonché prestazioni di assistenza nella fase di denuncia alle autorità competenti;
 - b) erogare a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del Codice Penale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, contributi a titolo di sostegno economico di cui all'articolo 4.

Rilevato che:

- il comma 1, dell’articolo 3 (Convenzioni) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 “*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*”, prevede che la Regione, d’intesa

- con le amministrazioni locali, stipuli specifiche convenzioni con gli enti del terzo settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della Legge 6 giugno 2016, n. 106);
- il comma 2, dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, prevede che sulla base delle convenzioni stipulate, gli enti provvedano a:
 - a) predisporre servizi informativi rivolti ai soggetti di cui all'articolo 2, in ordine ai reati di cui possono essere vittima;
 - b) assistere le vittime nella fase di denuncia presso le autorità competenti;
 - c) fornire assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche, nonché accompagnamento per eventuali visite mediche;
 - d) prevedere, qualora si renda necessaria, la presenza di volontari a domicilio per aiutare e sostenere la vittima a riprendere il normale corso della vita;
 - e) erogare servizi di sostegno psicologico professionale, sia telefonico che diretto;
 - f) prevedere prestazioni di primo intervento in ordine ai danneggiamenti materiali subiti;
 - il comma 2, dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, prevede che lo schema della convenzione prevista al comma 1, dell'articolo 3, venga approvato con apposito provvedimento della Giunta Regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi.

Tenuto conto che:

- il comma 1, dell'articolo 4 (Sostegno economico) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*", prevede che l'assicuratore eroghi, a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del Codice Penale, specifici contributi a titolo di sostegno economico tramite un apposito contratto assicurativo previsto all'articolo 5 della medesima Legge Regionale;
- il comma 2, dell'articolo 4 (Sostegno economico) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, prevede che la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, definisca le modalità e i criteri di concessione del sostegno economico.

Constatato che:

- il comma 1, dell'articolo 5 (Copertura assicurativa) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*", prevede che la Regione abbia il ruolo di stazione appaltante del servizio assicurativo rivolto a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui al libro secondo, titolo XIII, capi I e II del Codice Penale, nel rispetto degli articoli 1890 e 1891 del Codice Civile;
- il comma 2, dell'articolo 5 (Copertura assicurativa) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, prevede che per la copertura dei rischi, degli oneri e delle spese, per tali intendendosi anche quelle legali e peritali, derivanti ai sensi dell'articolo 4 della legge di che trattasi, la Giunta Regionale è autorizzata a provvedere mediante la stipula di apposito contratto assicurativo, nel rispetto dei principi generali del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), al fine di garantire la più ampia partecipazione alle gare, in ottemperanza del principio di par condicio dei concorrenti e assicurando la libera concorrenza nel settore assicurativo;
- il comma 3, dell'articolo 5 (Copertura assicurativa) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, prevede che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, espliciti i contenuti di massima del bando di gara e le modalità di approvazione e finanziamento delle richieste di ristoro, scaturite dalla polizza assicurativa contratta a favore degli anziani vittime di delitti contro il patrimonio di cui all'articolo 1, comma 1, e nei limiti di spesa di quanto stabilito dall'articolo 9 della legge di che trattasi.

Preso atto che:

- il comma 1, dell'articolo 6 (Campagne informative) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*" prevede che la Regione promuova apposite campagne informative finalizzate a far conoscere i servizi erogati sulla base della legge di che trattasi;

- il comma 1, dell'articolo 7 (Attività di analisi sociologiche sull'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane) della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 prevede che la Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di che trattasi, con specifico provvedimento e sentita la commissione consiliare competente, individui, tra gli organismi di partecipazione all'attività amministrativa attivati in Regione, quello al quale affidare il compito di effettuare, anche in collaborazione con altri soggetti, analisi sociologiche circa l'andamento e l'evoluzione sul territorio regionale della criminalità avente come vittime le persone anziane.

Considerato che:

- l'obiettivo della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*" non è solo fornire sostegno economico ai soggetti anziani vittime di tali delitti, ma anche consentire, proprio in virtù della qualità dei servizi offerti, l'emersione degli stessi, inducendo le vittime a presentare denuncia e a collaborare con le Autorità competenti nella individuazione e punizione dei colpevoli;
- la Giunta Regionale sta disattendendo le scadenze temporali previste dalla Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021, ciò in quanto, ad oggi, non ha ancora presentato gli atti di propria competenza necessari per attivare la discussione tematica in seno alla Commissione Consiliare competente.

INTERPELLA

la Giunta Regionale

1. per conoscere a quale Direzione regionale sia stata affidata la competenza della trattazione delle tematiche affrontate dalla Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*", e per sapere se tali tematiche siano state incardinate nelle competenze di un settore specifico;
2. per conoscere quali siano le cause che stanno determinando il mancato rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7 della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*" e la conseguente mancata consultazione della competente Commissione Consiliare sulle tematiche previste dalla succitata normativa regionale;
3. per sapere quale sia lo stato di attuazione della Legge Regionale n. 10 del 19 maggio 2021 "*Misure di sostegno per gli anziani vittime di delitti contro il patrimonio*" e per conoscere quali siano state, ad oggi, le attività svolte in materia dalle strutture regionali competenti.